

SALDO I.M.U. ANNO 2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Vista la Legge n. 160 del 27.12.2019, che ha abolito la Tasi, facendola confluire nella "Nuova IMU";

Vista la Delibera di C.C. n. 17 del 04.03.2021, con la quale sono state approvate le Aliquote IMU 2021;

Vista la Delibera di C.C. n. 49 del 27.08.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale IMU;

RENDE NOTO

Che il saldo dell'IMU per l'anno 2021 dovrà essere effettuato entro il **16 Dicembre 2021**, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA	ALIQUTA	DETRAZIONE
Abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze categorie C/2, C/6, C/7 (una per ciascuna categoria)	6,00‰	€ 200,00
Abitazioni e pertinenze concesse in comodato (Comma 747 L.n.160/2019)	9,60‰	
Altri fabbricati	10,60‰	
Aree edificabili	10,60‰	
Fabbricati classificati nel gruppo D (ad eccezione della categoria D/10)	10,60‰	
Fabbricati rurali strumentali	1‰	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0‰	

I codici tributo da utilizzare sono esclusivamente i seguenti:

3912	Abitazione principale e relative pertinenze
3913	Fabbricati rurali ad uso strumentale
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati
3925	Quota STATO Fabbricati D

Sono mantenute, alle stesse condizioni, anche per l'IMU 2021, le seguenti riduzioni:

- riduzione del 50% per la casa concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, genitori-figli;
- riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili e per gli immobili storici;
- riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

Viene anche mantenuta l'esenzione totale o parziale per gli immobili posseduti da enti non commerciali, a particolari condizioni, e l'esenzione per i terreni agricoli.

ESENZIONI CHE HANNO PRODOTTO EFFETTI SOLO PER L'ACCONTO 2021

L'art. 1, comma 599, della Legge n.178/2020, aveva riproposto, in relazione alla **sola rata dell'acconto Imu 2021** alcune ipotesi di esonero che già avevano trovato applicazione lo scorso anno, per le seguenti categorie di immobili:

- a) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Anche le esenzioni previste dall'art. 6-sexies del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito in Legge n. 69/2021, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto stanziati dal medesimo D.L. n.41/2021, riguardano **la sola rata di acconto IMU 2021**.

ESENZIONI CHE OPERANO ANCHE IN RELAZIONE AL SALDO 2021.

Ai sensi dell'art. 78, lettera d) del D.L. n.104/2020, beneficiano dell'esenzione del pagamento dell'IMU gli immobili rientranti nella **categoria catastale D/3**, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tale esenzione opererà anche per l'intero anno 2022.

Inoltre l'art. 4 ter del D.L. n.73/2021 (Decreto Sostegni-bis) convertito in Legge n.106/2021 del 23.07.21, ha introdotto l'esenzione del pagamento IMU per l'anno 2021, in relazione agli immobili colpiti dalla sospensione dei provvedimenti di sfratto.

Viene, infatti, stabilito che *“alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, e' riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto.*

L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021”.

Tale disposizione trovava applicazione già in sede di acconto, ma tenuto conto che la Legge di conversione del Decreto è il 24 luglio, è prevista la possibilità di chiedere il rimborso di quanto versato e non dovuto.

L'art. 1, comma 48, della Legge n.178/2020, ha previsto, per quei contribuenti che percepiscono la pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e sono residenti all'estero, nel caso in cui siano proprietari o usufruttuari di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato, posseduta in Italia, la riduzione del 50% dell'IMU.

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento IMU, per beneficiare delle esenzioni sopra descritte, è necessario presentare apposita Dichiarazione IMU, entro il 30.06.2022, indicando i riferimenti catastali per i quali si è usufruito dell'esenzione e il periodo di esenzione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con il Modello F24. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

I soggetti non residenti sul territorio nazionale potranno eseguire dall'estero il versamento dell'imposta mediante bonifico bancario. Per la parte di competenza del Comune le coordinate bancarie sono le seguenti:

Cassa di Risparmio di Orvieto, sede centrale, appartenente al gruppo Banca Popolare di Bari

Conto corrente 2100 103

Cod. Iban IT48W0622025710000002100103

Cod. Swift BPBAITR1

Per gli **immobili in categoria D**, il cui gettito ad aliquota standard (7,6 per mille) è di competenza dello Stato, i contribuenti dovranno versare la somma a favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000.

Il Decreto Fiscale n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019, per chi paga in ritardo ha previsto la possibilità di beneficiare dello sconto delle sanzioni mediante la procedura del ravvedimento operoso lunghissimo.

Tale regolarizzazione può essere effettuata sempreché la violazione non sia già stata constatata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Sul sito del Comune è stato predisposto un calcolatore al seguente indirizzo:

<https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G148>

Per qualsiasi informazione ed assistenza, è possibile contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:

Telefono: 0763 306736-242-416

E-mail: imu@comune.orvieto.tr.it

Pec: comune.orvieto@postacert.umbria.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
UFFICIO TRIBUTI
(Dott.ssa Mirella Puri)